

6.39 SRG03 – PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ

Sezione 1 SRG03 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione
Base giuridica	Art. 77 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS3 - Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
Indicatore di prodotto	O.29 - Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali
Indicatore/i di risultato	R.10 - Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC
Collegamento con i risultati	L'intervento previsto contribuirà a aumentare il numero di aziende che partecipano a regimi di qualità anche in forma di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o attraverso i mercati locali.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	NO
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRG03 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle	2	Strategico	Strategico

	imprese e dell'offerta			
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	3	<i>Qualificante</i>	<i>Qualificante</i>
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	9	<i>Qualificante</i>	<i>Qualificante</i>
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	9	<i>Complementare</i>	<i>Strategico</i>

Il sistema dei Regimi di qualità favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio, tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, sostiene la coesione sociale dell'intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alle certificazioni di qualità si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

Gli obiettivi sopra elencati rispondono ai fabbisogni di intervento delineati dall'Esigenza 1.6 (promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta) e dall'Esigenza 1.8 (rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria), legate all'OS3, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela. La certificazione dei prodotti, inoltre contribuisce alle esigenze 3.9 e 3.10, legate all'OS9. Le certificazioni di qualità, infatti, non solo garantiscono, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, ma contribuiscono ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

Sezione 3

SRG03 - Finalità e descrizione generale

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, 838 al 2020, che evidenzia, anche il forte legame con il territorio di origine. L'intervento andrebbe preferibilmente realizzato sostenendo le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.

La tipologia di intervento considera:

- sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;
- sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare.

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.

Sezione 4

SRG03 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRG03 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.

Sezione 5

SRG03 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari della misura sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti: dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono pertanto ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale.

Sezione 6

SRG03 - Criteri di ammissibilità, interventi e spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRG03 - Criteri di ammissibilità

CR01 – L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;

CR02 – Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;

CR03 – Le associazioni di agricoltori devono raggruppare agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili;

CR04 – I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;

3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Regimi di qualità di natura etica e sociale.

SRG03 – Impegni

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 – L’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità deve essere mantenuta per tutta la durata dell’impegno;

SRG03 - Altri obblighi e specifiche

Non ci sono ulteriori obblighi.

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:

SP01 – Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;

SP02 – Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell’organismo di certificazione.

Sezione 7

SRG03 - Principi di selezione

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

P01 - Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità privilegiando nell’ordine (la numerazione segue quanto indicato nel CR04):

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013; 3.STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla

presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose; 5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4; 8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; 9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;

10. Regimi di qualità di natura etica e sociale;

P02 - regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale;

P03 - prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione;

P04 - adesioni ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli (es. SRG07.1, SRG10);

P05 - partecipazione in forma associata.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Monitoraggio.

Sezione 8

SRG03 - Forma e importi o tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Sovvenzione - Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario (per il 55 % dell'importo assegnato totale) - Costi standard (per il 45% dell'importo assegnato totale) relativamente ai regimi di qualità: • Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018 <i>Il dettaglio degli importi è riportato nell'allegato al presente CSR "Definizione dei costi unitari per la gestione dell'intervento SRG03"</i> • Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4 <i>Il dettaglio degli importi è riportato nell'allegato al presente CSR "Definizione dei costi unitari per la gestione dell'intervento SRG03"</i> • Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013. <i>(in corso di definizione)</i>
Tipo di sostegno:	Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale entro il limite massimo dei primi 5

	anni di inizio partecipazione al regime di qualità. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.
--	--

Sezione 9

SRG03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Priorità legata all'adesione ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli (es. SRG07, SRG10).

Tempistica di apertura del bando coordinata con gli interventi misura SRG10, SRA29 e SRA01.

Demarcazione

Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Solo laddove i costi di certificazione relativi agli **interventi agroambientali** non possano essere riconosciuti nei premi previsti da SRA01 e SRA29, possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUAA.

Il presente intervento potrà sostenere quindi:

1. per chi ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- solo i costi di certificazione relativi alla richiesta di marchio SQNPI (i costi di certificazione "Conformità ACA" sono già ricompresi nel premio previsto per SRA01);
- solo i costi di certificazione relativi alle fasi della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici (i costi di certificazione relativi alla fase della produzione primaria con metodo biologico sono già ricompresi nel premio previsto per SRA29).

2. per chi non ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- i costi di certificazione relativi alla "Conformità ACA" e alla richiesta di marchio SQNPI;

- i costi di certificazione relativi alle fasi della produzione primaria con metodo biologico e della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici.

Il presente intervento copre i costi per la partecipazione a regimi di qualità certificata, sia per gli aderenti alle OP riconosciute sia per i non aderenti alle OP riconosciute, solo se nuovi aderenti o aderenti da non più di cinque anni. **OCM Ortofrutta** copre i costi per la partecipazione a regimi di qualità certificata degli aderenti alle OP riconosciute che sono già all'interno del sistema di qualità da più di cinque anni o per i costi per la partecipazione a regimi di qualità non attivati sulla operazione SRG03. Il controllo verrà effettuato con verifiche incrociate sui CUAA degli aderenti.

Sezione 10

SRG03 - Aiuti di Stato

Per gli eventuali interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.